



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari – 1^a Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori magistrati:

Dott. Saverio U. de Simone - Presidente
Dott.ssa Sofia Anfossi - Giudice
Dott. Alessandro Carra - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 6302/2014, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza virtuale di precisazione delle conclusioni del 28.10.2021 e vertente fra le parti:

██████████ nato a Lucerna (SVIZZERA) il ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ con studio in Bari alla ██████████

- ATTORE -

e

██████████ nato a Candela (FG) il 0 ██████████ rappresentato e difeso dagli Avv.ti ██████████ elettivamente domiciliato presso ██████████ - ██████████ Avvocati Associati (già Studio Legale ██████████), con sede in Bari alla via ██████████ come da procura in calce alla comparsa di risposta del 10.12.2014,

- CONVENUTO -

e

██████████ nata a Baden (SVIZZERA) il 1 ██████████

- CONVENUTA CONTUMACE -

OGGETTO: "Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima".

CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28.10.2021, il sottoscritto G.L., preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta, *medio tempore* depositate telematicamente dai difensori fiduciari, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ conveniva in giudizio suo padre ██████████ e sua sorella ██████████ e deduceva quanto di seguito. La madre dell'odierno attore, ██████████ coniugata con ██████████ aveva acquistato, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, gli immobili siti in Bari alla 5 trav. ██████████ e alla strada della ██████████ r██████████, che, dunque, non erano caduti nella comunione legale dei beni (come da doc. n. 1-2 dell'atto di citazione); ██████████ aveva redatto testamento olografo in data 16.10.1999, pubblicato dal notaio ██████████ in data 22.01.2013, a seguito del decesso della stessa avvenuto in data 29.11.2012; -dal predetto testamento egli attore apprendeva che la di lui madre aveva lasciato tutti i propri beni al coniuge ██████████ nonostante la presenza di due figli ██████████ e ██████████ -ne derivava che l'atto di disposizione di tali beni posto in essere da ██████████ era stato redatto,



con lesione dei diritti di legittima degli stessi figli, sicché la medesima disposizione testamentaria doveva formare oggetto di riduzione in favore dei legittimari lesi; -avuto riguardo agli elementi di fatto offerti e alla attribuzione integrale di tutti i beni a favore del coniuge, era di palmare evidenza che al medesimo fosse stato attribuito oltre all'intera quota disponibile, anche quella legittima di spettanza dei figli; -né [REDACTED] aveva mai redatto il rendiconto di quanto goduto ai danni dei figli, nonostante che fosse a tanto tenuto; -come obbligato dalla legge, l'attore aveva presentato istanza per la mediazione, regolarmente notificata ma senza esito alcuno (come da doc. n. 3, atto di citazione).

Tutto quanto sopra premesso, [REDACTED] come sopra rappresentato e difeso, citava in giudizio suo padre [REDACTED] e sua sorella [REDACTED] e concludeva chiedendo che: -fosse ordinato a [REDACTED] di dare il conto della gestione degli immobili ricevuti dal coniuge [REDACTED] a decorrere dalla data di apertura della successione; -fosse condannato [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] la quota di sua spettanza derivante dalla gestione dei suddetti immobili; -fosse accertata la lesione di legittima nell'ambito della successione di [REDACTED] e fosse conseguentemente disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima spettante al figlio [REDACTED] ai sensi degli articoli 553 e 556 c.p.c.; -fosse disposto il pagamento a favore di [REDACTED] di somma corrispondente alla quota di legittima a lui spettante; -in mancanza, fosse disposta la vendita dei beni immobili facenti parte della successione di [REDACTED] con reintegrazione della quota di legittima spettante a egli attore, previa consulenza tecnica che determinasse il valore dei beni; -fosse condannato [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

Con comparsa di costituzione e risposta del 10.12.2014, si costituiva in giudizio [REDACTED] il quale deduceva quanto appresso. [REDACTED] nata a Zungoli (Avellino) il [REDACTED] e residente in Bari alla via [REDACTED] decedeva in Bari in data 29.11.2012 (all. 1, comparsa di costituzione e risposta), lasciando in vita: il marito, [REDACTED] nato a Candela il [REDACTED] residente a Bari alla via [REDACTED] il figlio, [REDACTED] nato a Lucerna (Svizzera) il [REDACTED] residente in Bari alla via [REDACTED] la figlia, [REDACTED] nata a Baden (Svizzera) il [REDACTED] residente in Rumlang Fluestrasse 55 (Svizzera); -la *de cuius*, con testamento olografo del 16.10.1999, pubblicato il successivo 22.01.2013 e registrato a Bari il 31.01.2013 al n. 3181/1T, così disponeva dei propri beni: *“la sottoscritta [REDACTED] nata a Zungoli (A.V.) il [REDACTED] e residente a Bari Via [REDACTED] in caso di mio decesso, è nelle mie piene facoltà lascio a mio [REDACTED] nato a candela ((F.G.)) il [REDACTED] i miei beni Mobili ed immobili e contanti, la quale diventerà patrone assoluto senza che nessuno li potrà molestare fino al suo decesso. Questo sono le mie volontà. Bari 16-10-1999. [REDACTED] In fede.”* (all. 2, comparsa di costituzione e risposta); -le ragioni di una siffatta volontà testamentaria, volta a escludere i figli dalla partecipazione alla divisione dell'asse ereditario, si dovevano - da un lato - alla lontananza di residenza (della figlia [REDACTED] e - dall'altro - alla marcata disaffezione (del figlio [REDACTED] mostrata nel corso degli anni; -durante tutto il periodo di malattia, per quello che in questa sede rileva, [REDACTED] non aveva mai goduto del sostegno emotivo, materiale e affettivo del figlio il quale, solo occasionalmente e per ragioni puramente venali, si recava in visita presso la dimora genitoriale; -circostanza questa che aveva notevolmente influito in sede di redazione delle disposizioni delle proprie ultime volontà; -le condizioni di salute di [REDACTED] infatti, sin dall'anno 1998, si erano aggravate a causa di un infarto parziale del circolo cerebrale anteriore che aveva comportato, nel corso del tempo, l'insorgenza di una demenza di grado severo da malattia di Alzheimer; -la Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di



invalidità civile, con verbale del 18.04.2007, riconosceva alla defunta una invalida pari al 100% a causa dell'accertata demenza senile; -negli anni successivi l'ingravescenza delle patologie aveva determinato un sensibile peggioramento delle condizioni di salute; -il Tribunale di Bari, pertanto, con sentenza n. 1950 / 2011 del 10 maggio / 3 giugno 2011, accoglieva la domanda proposta dal Pubblico Ministero con ricorso depositato il 28.07.2010 e dichiarava l'interdizione di [REDACTED] nominando tutore il coniuge [REDACTED] il quale, in data 02.02.2012, prestava giuramento; -le condizioni di [REDACTED] durante il periodo di tutela, si acuiavano progressivamente sino a comportarne il decesso; -all'apertura della successione di [REDACTED] erano risultati sussistere i seguenti beni immobili di piena proprietà della defunta: 1) appartamento sito in Bari alla [REDACTED] piano terzo, interno 8, in Catasto NCEU identificato al foglio [REDACTED] numero 1027, subalterno 26, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, di vani 4,5, rendita € 639,12 (all. 3, comparsa di costituzione e risposta); 2) locale sito in Bari alla Strada della [REDACTED] piano terra, in Catasto NCEU identificato al foglio [REDACTED] numero [REDACTED] subalterno 13, zona censuaria 1, Categoria A/4, classe 3, di vani 1,5, rendita € 120,08 (all. 4, comparsa di costituzione e risposta); [REDACTED] nonostante la chiara e inequivocabile volontà testamentaria espressa da [REDACTED] con il testamento olografo del 16.10.1999, avviava comunque la procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 26/2013, nei confronti di [REDACTED] per "lesione di legittima" (all. 5, comparsa di costituzione e risposta); [REDACTED] per il tramite dei propri legali, comunicava la sua intenzione di non partecipare al procedimento, rilevando che *"l'indicazione dei fatti oggetto di contestazione inerisce a rapporti familiari la cui situazione è tale da non lasciare margine alcuno al raggiungimento di un'amichevole definizione della controversia"* (all. 6, comparsa di costituzione e risposta), cui seguiva il verbale di chiusura della procedura di mediazione con esito negativo del 03.12.2013 (all. 7, comparsa di costituzione e risposta); -andava rilevato che a tale procedimento non veniva invitata a partecipare, benché parte interessata, [REDACTED] -circostanza quest'ultima che rendeva non utilmente esperito il tentativo obbligatorio previsto per la materia in questione e non soddisfaceva la condizione imposta dall'art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni; [REDACTED] con atto di citazione notificato il 10.04.2014, conveniva in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Bari, per ivi sentir accogliere le conclusioni come sopra riportate; [REDACTED] pur consapevole delle reali volontà della moglie e delle ragioni della chiara e integrale esclusione del figlio dalla partecipazione all'asse ereditario, formulava una proposta di definizione bonaria per dirimere ogni conflitto con [REDACTED] -tuttavia alcun esito sortivano i tentativi di risolvere bonariamente la vicenda in via stragiudiziale, attesa la discrasia sulla valutazione degli immobili e comunque la necessità di raccogliere l'adesione di [REDACTED] su eventuali pattuizioni tra le parti; -nella fattispecie, in forza di quanto previsto dall'art. 542 c.c., la quota di riserva garantita dalla legge in presenza di un coniuge e di due figli è prevista per ciascuno dei germani in misura pari a un quarto e, pertanto, la domanda di riduzione dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario formulata da parte attrice avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti di un quarto del valore del predetto compendio, avendo, per il resto, *il de cuius* legittimamente disposto della quota di disponibile; -occorreva, quindi, procedere alla determinazione del valore dei beni immobili, nonché a un progetto di attribuzione in natura, salvo conguaglio, della quota effettivamente spettante a [REDACTED]

Tutto ciò premesso [REDACTED] come sopra rappresentato e difeso, concludeva chiedendo che: -in via preliminare, fosse accertato e dichiarato non utilmente esperito il tentativo di media-conciliazione di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] per non aver lo stesso promosso



tale iniziativa nei confronti anche del litisconsorte necessario [REDACTED] -per l'effetto, in forza di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, fosse fissato un termine per l'instaurazione della relativa procedura; -nel merito, fossero rigettate tutte le domande proposte dall'attore, a eccezione di quella riguardante la liquidazione della quota riservatagli dalla legge sul patrimonio immobiliare della eredità di [REDACTED] mediante attribuzione in natura e salvo conguaglio; -in via istruttoria, fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare il valore dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario di [REDACTED] e, in particolare, l'appartamento sito in Bari alla [REDACTED] piano terzo, interno 8, e il locale sito in Bari alla Strada [REDACTED] piano terra, nonché ad accertare e quantificare le spese sostenute e a sostenersi per la gestione del patrimonio.

La causa veniva istruita mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio, per poi essere assunta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28.10.2021.

Va innanzitutto dichiarata la contumacia della convenuta [REDACTED] la quale, benché ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirvisi.

La domanda attorea è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti di seguito specificati.

Il Collegio deve preliminarmente prendere atto della circostanza che lo stesso convenuto costituito [REDACTED] nel rassegnare le proprie conclusioni di merito, con la comparsa costitutiva del 10.12.2014, ha espresso sostanziale adesione all'avversaria domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva oggi impugnata, chiedendo espressamente che si procedesse, in ogni caso, alla liquidazione della quota riservata dalla legge all'attore [REDACTED] sul patrimonio immobiliare dell'eredità della *de cuius* [REDACTED] mediante attribuzione in natura e salvo conguaglio.

A ogni buon conto, in ossequio all'ordine logico di trattazione delle questioni controverse, occorre affrontare prioritariamente la questione di mero rito, sollevata dal convenuto [REDACTED] con la sua specifica eccezione di improcedibilità della domanda; detta eccezione si fonda sull'assunto secondo cui, ai fini del soddisfo della condizione di procedibilità costituita dal previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, sarebbe stata necessaria la partecipazione al procedimento medesimo anche dell'odierna convenuta, fino a oggi contumace, [REDACTED]. Non v'è dubbio che tutte le parti necessarie dell'eventuale giudizio contenzioso debbano essere ritualmente notiziate dell'avvio del procedimento di mediazione, dimodoché sia loro consentito di prendervi parte. Tuttavia, ben può prescindersi dalla partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di tutti quei soggetti che, in relazione all'eventuale giudizio contenzioso, rivestirebbero la qualità di meri litisconsorti facoltativi. Tanto è accaduto nel caso che ci occupa, dovendosi senz'altro escludere che [REDACTED] sia parte necessaria del presente procedimento contenzioso. Si rendono, a tal riguardo, opportune alcune brevi premesse in diritto.

L'azione di riduzione, che è definita un'azione personale di accertamento costitutivo, è rivolta a far valere un diritto potestativo del legittimario, per il cui esperimento è necessario lo strumento del processo, attraverso il quale è possibile ottenere, *ipso iure*, la dichiarazione giudiziale d'inopponibilità nei confronti del legittimario stesso della disposizione lesiva della legittima. L'effetto della riduzione è una forma di inefficacia relativa del negozio lesivo (che consiste, come detto, in una donazione o in una disposizione testamentaria), il quale viene reso inoperativo rispetto ai legittimari, nella misura strettamente necessaria per la reintegrazione della quota ad essi riservata. Con il rimedio della riduzione, la legge tutela i diritti riservati ai legittimari, ma bisogna tenere a mente che le disposizioni



testamentarie che eccedano il valore della disponibile (quota antitetica e complementare alla quota indisponibile perciò riservata) non incidono sulla validità, né producono l'inefficacia automatica dell'attribuzione eccessiva e perciò non sono nulle, producendo, al contrario, pienamente la loro efficacia, almeno fino all'eventuale sentenza di accoglimento della domanda di riduzione. Ciascun legittimario può domandare la riduzione nei limiti della sua quota individuale; l'azione, in ogni caso, non dà luogo a litisconsorzio necessario attivo.

Ai rilievi che precedono consegue che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione faccia stato soltanto nei confronti dei legittimari che abbiano promosso o siano intervenuti nel giudizio, non anche nei confronti di quelli che, al giudizio stesso, non abbiano partecipato.

In definitiva, attesa la richiamata inidoneità dell'azione di riduzione a dar luogo a litisconsorzio necessario, vuoi dal lato attivo, vuoi da quello passivo, deve ritenersi che il procedimento di mediazione obbligatoria sia stato ritualmente espletato tra il solo odierno attore [REDACTED] e l'odierno convenuto [REDACTED] senza alcuna necessità di partecipazione allo stesso della convenuta [REDACTED] che, benché litisconsorte facoltativa, è stata comunque evocata nel presente giudizio da [REDACTED] restandovi tuttavia contumace.

A nulla rileva, ai presenti fini, quindi, la circostanza che la convenuta [REDACTED] con il contegno processuale prescelto della contumacia, non abbia inteso, allo stato, far valere il proprio equipollente diritto, impugnando, a sua volta, per quanto di ragione, le ultime volontà della sua genitrice.

È possibile, quindi, procedere al vaglio approfondito delle distinte questioni, attinenti propriamente al merito della causa, concernenti la determinazione dell'entità della lesione pacificamente sofferta da [REDACTED] nonché quelle riguardanti l'ammissibilità e la fondatezza delle ulteriori richieste avanzate, nell'interesse dell'attore [REDACTED] ai nn. 1 e 2 delle conclusioni rassegnate con il libello introduttivo. Si allude alla richiesta di un provvedimento con il quale si ordini a [REDACTED] di dare il conto della gestione degli immobili ricevuti dal coniuge [REDACTED] a decorrere dalla data di apertura della successione e di un ulteriore provvedimento di condanna del medesimo [REDACTED] alla corresponsione, in favore di [REDACTED] della quota di sua spettanza derivante dalla gestione degli immobili costituenti il *relictum*.

Relativamente all'*an* della lesione, non possono, dunque, sussistere dubbi di sorta, posto che [REDACTED] è stato totalmente pretermesso dalla di lui madre in sede di lascito testamentario.

È appena il caso di osservare come il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, vale a dire semplicemente per la morte del *de cuius*, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento dell'azione di riduzione e, quindi, dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. Altrimenti detto: qualora il *de cuius* abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio, mediante disposizioni donative o testamentarie, che abbiano sacrificato totalmente i diritti ereditari di un legittimario, quest'ultimo che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle disposizioni *de quibus*. D'altronde, non si configura alcuna comunione ereditaria laddove non vi sia nulla da dividere; la ridetta comunione tra legittimari potrà configurarsi soltanto dopo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione.

Quanto alla consistenza della lesione di legittima patita dal legittimario odierno attore [REDACTED] si abbia riguardo al contenuto degli accertamenti trasfusi nell'elaborato peritale versato in atti dal Consulente del Tribunale, arch. [REDACTED]



Ai fini, poi, di una più chiara comprensione delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del Giudice, il quale prestava giuramento all'udienza del 04.02.2016, giova richiamare il tenore letterale dei quesiti peritali di cui all'ordinanza ammissiva del 04.02.2015: “**1)** Accerti, l'ausiliario, la consistenza quantitativa e qualitativa del relictum; **2)** Verifichi l'eventuale esistenza di debiti che gravino sulla massa ereditaria ..., **alla stregua dello schema classico** ... “relictum - debitum”; **3)** Verifichi, a questo punto, alla luce dell'impugnata disposizione testamentaria, l'oggettiva esistenza della lesione eventualmente sofferta, procedendo alla determinazione della sua entità, alla luce della quota di legittima spettante all'odierno attore ...; **4)** Indichi, quindi, la somma di denaro che, previe le debite valutazioni in ordine al valore di mercato dei beni per cui è causa, con riferimento rispettivamente alla data di apertura della successione e all'attualità, la somma di denaro che l'odierno convenuto **debba corrispondere a parte attrice**, ai fini della reintegrazione della sua quota di legittima, ...; **5)** Accerti, infine, il nominato ausiliario l'eventuale esistenza di frutti che parte convenuta abbia fatto propri in relazione ai beni ereditari per cui è giudizio, procedendo alla quantificazione degli stessi, con ulteriore e contestuale determinazione delle spese correlate al godimento ed alla amministrazione dei beni per cui è causa”.

All'esito delle operazioni peritali, iniziate in data 11.02.2016, il Consulente del Tribunale forniva le seguenti risposte ai quesiti sottopostigli: **1)** circa la consistenza quantitativa e qualitativa del relictum, “il CTU, riguardo alle somme **menzionate** nella documentazione fornita dall'attore, considerato che si compensino comunque tra loro, ritiene che dalla documentazione fornita non ci siano somme di denaro che possano rientrare nella formazione del relictum, salvo eventuali prove del contrario fornite dalle parti, delle quali al momento non vi è evidenza”; **2)** “Per quanto riguarda l'esistenza di debiti che gravino sulla massa ereditaria, [...], a seguito delle visure ipotecarie condotte dal CTU in data 23.10.2017 non sono risultate formalità sugli immobili in causa, e quindi si ritiene che a tale data non ci siano debiti che gravino sugli immobili”. **3)** **Riguardo alla ricostruzione dell'asse ereditario e al consequenziale accertamento dell'entità della lesione di legittima per cui è causa, il C.T.U. si è espresso nei seguenti termini:** “Alla morte di [REDACTED] in data 29.11.2012 si apriva la successione ereditaria, e l'asse ereditario a quella data era così formato: Asse ereditario: 1. [REDACTED] coniuge, nato a Candela il 4 [REDACTED]; 2. [REDACTED] figlio, nato a Lucerna (Svizzera), nato il [REDACTED]; 3. [REDACTED] nata Baden (Svizzera) il 19.6.1971. Ai suddetti eredi, a prescindere di quanto disposto nel testamento olografo, spettavano le seguenti quote di legittima: Coniuge: 25%; Figli: 50%; Quota disponibile: 25%. La massa ereditaria risulta in pratica costituita dai due immobili caduti in successione, pertanto, ai fini del calcolo delle quote di legittima, si rende necessario fare riferimento al loro valore economico, da cui: - locale in Bari [REDACTED] alla via della [REDACTED] stima del valore economico di mercato dell'immobile = € 62,700,00 - appartamento in Bari al Viale [REDACTED] stima del valore economico di mercato dell'immobile = € 156.600,00. Totale massa ereditaria = € 62,700,00 + € 156.600,00 = € 219.300,00. Da cui calcolando le rispettive quote si ottiene: Coniuge 25% quota di legittima + 25 % quota disponibile che per volontà testamentaria rimane al coniuge da cui 25% + 25% = 50 % quota della massa ereditaria spettante al coniuge, che tradotta in valore economico diventa: € 219.300,00 x 50% = € 109.650,00 quota spettante al coniuge. Figli 50% quota di legittima, pertanto spetta loro il 50% della massa ereditaria che, tradotta in valore economico diventa: € 219.300 x 50% = € 109.650,00, pertanto per ogni figlio spetta la propria quota di legittima di € 109.600,00 / 2 = € 54.800,00 quota spettante a ciascuno dei 2 figli. Pertanto, a ciascuno dei due figli deve essere reintegrata dal coniuge la quota di legittima in corrispettivo



economico per ciascuno dei 2 figli la somma di € 54.800,00". 4) Il CTU riteneva di aver già risposto al quarto quesito nei precedenti, "in quanto, nel dover individuare e calcolare le quote di legittima, ha già sopra provveduto all'individuazione della massa ereditaria, alla stima del valore di mercato degli immobili facenti parte della massa ereditaria, al fine di determinare il corrispettivo economico, e suddiviso le quote di legittima e quota a disposizione". 5) Riguardo ai frutti derivanti dai due immobili, nell'ambito del periodo di tempo trascorso a partire dal decesso di [REDACTED] il CTU riteneva che "il convenuto dovesse fornire il conteggio contenente le positività e negatività provenienti da tale fitto, non essendo nei mezzi a disposizione del CTU la determinazione della loro entità".

La reintegrazione della quota di legittima di [REDACTED] deve, quindi, avvenire, in accoglimento peraltro di quanto dallo stesso espressamente richiesto al n. 4 delle conclusioni rassegnate in citazione, attraverso una dazione di danaro; ne consegue la condanna del convenuto [REDACTED] alla corresponsione, in favore del ridetto legittimario totalmente pretermesso, della somma di € 54.800,00, secondo quanto calcolato dal Consulente alla pag. 20 dell'elaborato peritale, in risposta al quesito n. 3, sotto il titolo "Massa ereditaria". In ogni caso, la somma *de qua* è da intendersi soggetta a rivalutazione: sovviene, sul punto, il noto insegnamento giurisprudenziale che trova concreta applicazione, ogni qual volta la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura. Al ricorrere di siffatta ipotesi, la somma concretamente attribuita al legittimario attore in giudizio va adeguata al mutato valore che, al momento della decisione giudiziale, possiede il bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché l'ammontare pecuniario costituisca l'esatto equivalente del bene medesimo. Da tanto discende la necessità di una rivalutazione dell'importo, in ragione dell'appartenenza del credito vantato dal riservatario leso nella sua quota di legittima, alla categoria concettuale dei crediti di valore, nettamente distinta da quella contrapposta dei crediti di valuta, assoggettati, invece, al principio nominalistico (*ex multis* Cass. 6709/10).

Relativamente, infine, alle pretese attoree come formulate ai nn. 1) e 2) delle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo e successivamente reiterate, anche in sede di scritti conclusionali, il Collegio deve rilevare il dato della patente genericità della loro formulazione. Ebbene, nel corpo del laconico atto introduttivo è contenuto, in narrativa, soltanto un fugace riferimento al fatto che il convenuto [REDACTED] non avrebbe mai offerto il rendiconto di quanto asseritamente goduto a danno dei figli, nonostante che egli fosse tenuto a tale adempimento. È assente, infatti, qualunque pur necessaria puntualizzazione, circa la natura e il contenuto del ridetto godimento; il medesimo silenzio, nell'esposizione dei fatti, è riscontrabile anche con riferimento ai frutti che l'attore avrebbe ritratto dagli immobili per cui è causa, che oggi costituiscono l'eredità relitta dalla *de cuius* [REDACTED]. La riscontrata genericità persiste, oltretutto, in occasione del deposito della memoria istruttoria I termine, che è notoriamente deputata all'attività defensionale consistente nel precisare oppure nel modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte. Ne deriva che, a fronte della sopraggiunta maturazione delle c.d. preclusioni assertive, per effetto del decorso del termine di deposito della suddetta memoria, è venuta definitivamente meno qualunque possibilità di un'integrazione postuma delle lacune allegative *de quibus*. Il contenuto della memoria n. 1 è, infatti, consistito nel puro e semplice richiamo generico di tutte le deduzioni e di tutte le richieste già formulate con l'atto di citazione.

Ci si trova, pertanto, al cospetto di una domanda di rendiconto della gestione dei beni per cui è causa e di una correlata domanda concernente i rispettivi frutti civili, che risultano inammissibili



per difetto di specifica allegazione. Peraltro, alla predetta lacuna assertiva non sarebbe stato possibile supplire neanche attraverso l'articolazione di specifiche richieste di prova oppure attraverso la sollecitazione di una consulenza tecnica d'ufficio. Tanto, in ogni caso, nella vicenda che ci occupa, non è accaduto, posto che [REDACTED] [REDACTED] non ha articolato alcuna richiesta di prova diretta, omettendo il deposito della memoria istruttoria II termine.

La domanda in scrutinio, in buona sostanza, appare di mero stile, dal momento che l'attore neppure indica in che cosa dovrebbe consistere il richiesto rendiconto.

Venendo, quindi, alla regolazione delle spese di lite, occorre evidenziare che il parziale accoglimento delle richieste attoree, valendo come soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al R.G.A.C. al n. 6302/2014, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede, in parziale accoglimento della domanda introduttiva:

- accerta e dichiara che la *de cuius* [REDACTED] [REDACTED] deceduta il 29.11.2012, con testamento olografo del 16.10.1999, pubblicato dal Notaio [REDACTED] [REDACTED] in data 22.01.2013, ha devoluto tutti i beni che compongono l'asse ereditario, al marito [REDACTED] pretermettendo i discendenti (figli della *de cuius*) [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] con lesione dei diritti successori di questi ultimi;
- dispone la riduzione della disposizione testamentaria lesiva *de qua*, fino alla reintegrazione della sola quota riservata al legittimario pretermesso, odierno attore in giudizio, [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto, condanna il convenuto [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore dell'attore [REDACTED] [REDACTED] di un importo, per equivalente monetario, pari a € 54.800,00, oltre rivalutazione annuale, secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita, con decorrenza a partire dalla data di apertura della successione (29.11.2012), sino al deposito della sentenza, ferma restando la debenza, a carico del medesimo convenuto [REDACTED] [REDACTED] degli interessi legali che matureranno dalla data di pubblicazione della sentenza sino al di dell'integrale soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio straordinaria del 5 settembre 2022.

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Carra

Il Presidente
dott. Saverio U. de Simone

